

## “PIANO FAMIGLIE ABI”: SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO

Il Gruppo UniCredit aderisce all'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori per la sospensione delle rate del mutuo.

L'intervento - inserito all'interno del più ampio Piano Famiglie per il sostegno del mercato del credito retail - prevede la **sospensione del pagamento delle rate del mutuo, previa richiesta del cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta.**

La sospensione avviene **al verificarsi di eventi specifici, indicati di seguito, che devono riguardare almeno uno dei contestatari del mutuo:**

### 1) PERDITA DI LAVORO

**Cessazione del rapporto di lavoro subordinato.** Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

### 2) MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO

Cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

### 3) DECESSO O INSORGENZA DI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA

### 4) INGRESSO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI / CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

**Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)

### AMBITI DI APPLICAZIONE: CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE

L'intervento riguarda i mutui di importo fino a **150.000 Euro**, anche quelli ancora in fase di preammortamento, destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale - a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto) e garantiti da ipoteca su immobili residenziali, che siano erogati a:

- Persone fisiche aventi **reddito imponibile fino a 40.000 Euro annui** (per singolo mutuatario colpito dall'evento)
- **Clienti regolari nel pagamento del mutuo o con morosità fino ad un massimo di 180 giorni**, a causa di eventi particolarmente negativi oggetto di sospensione

Sono inclusi anche i mutui cartolarizzati e oggetto di operazioni di covered bond (OBG), rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

Sono **esclusi** invece i mutui:

- con ritardo nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario
- con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni, qualora tale ritardo si sia verificato precedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa
- di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni
- a rata costante
- per i quali i mutuatari abbiano già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali)
- che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata) ferme restando specifiche eccezioni deliberate da Enti locali
- per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichi uno degli eventi previsti dalla convenzione

### CONDIZIONI APPLICATE

La domanda di sospensione potrà essere presentata dal **1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 per eventi accaduti dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.**

La banca potrà effettuare due modalità di sospensione dei pagamenti:

- dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)

oppure

- della sola quota capitale

Nel periodo di sospensione maturano interessi:

- in caso di sospensione della sola quota capitale la quota degli interessi contrattuali pattuiti viene rimborsata alle scadenze originarie previste dal contratto;
- in caso di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale la quota degli interessi maturati a fine piano sarà calcolata con un tasso di interesse non superiore al tasso contrattuale.

La sospensione dei pagamenti non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria.

Al termine del periodo di sospensione, viene riattivato il processo di ammortamento ed il piano di rimborso si allunga per una durata pari al periodo di sospensione.

Se il premio assicurativo è pagato in un momento diverso da quello della rata del mutuo (due addebiti separati), la sospensione del pagamento è prevista per la rata di mutuo ma non per la rata assicurativa.

### COME ADERIRE ALL'INIZIATIVA

I clienti interessati all'iniziativa possono trovare il **modulo di richiesta di adesione presso le oltre 4.100 Agenzie delle Banche del Gruppo.**

### COME RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE ANTICIPATA DEL PAGAMENTO

Il cliente può decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento all'interno del periodo di sospensione e richiedere di conseguenza il riavvio dell'ammortamento.

Il modulo di richiesta del ripristino è disponibile presso tutte le Agenzie delle Banche del Gruppo.